

## La riforma previdenziale forense

La riforma previdenziale Forense è stata **approvata il 5 dicembre 2009**, in via definitiva, dal Comitato dei delegati. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entro il 31 dicembre 2009, determinerà l'entrata **in vigore dal 1° gennaio 2010**.

L'entrata in vigore l'1/1/2010 causa l'immediato **aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% sulle fatture**. Nella ipotesi di preavviso di parcella inviata ai clienti è opportuno informarli che il pagamento della parcella in data successiva al 31/12/2009 comporterà l'aumento del contributo integrativo al 4%.

### Alcuni importanti interventi modificativi al sistema previdenziale

#### 1. La pensione di Vecchiaia

##### A - Requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

Anno di pensionamento	età minima	anzianità minima
2011-2013	66	31
2014-2016	67	32
2017-2018	68	33
2019-2020	69	34
2021	70	35

##### B – Ammissione anticipata al pensionamento.

La riforma prevede comunque la possibilità di ammissione anticipata al pensionamento **fino a 65 anni** di età previa **applicazione di un coefficiente di riduzione** dell'importo di pensione pari al **5% per ogni anno di anticipo**. È però stabilito che in presenza di almeno **quaranta anni anzianità** di iscrizione il pensionamento a 65 anni di età **non** comporta alcuna **riduzione** dell'importo di pensione.

**La pensione di vecchiaia consente di continuare l'attività professionale restando iscritti nell'albo.**

##### Eliminati i supplementi di pensione

Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia.

Anno di decorrenza pensione	Decorrenza supplemento
2011 – 2013	Dopo 4 anni dal pensionamento
2014 – 2016	Dopo 3 anni dal pensionamento
2017 – 2018	Dopo 2 anni dal pensionamento
2019 – 2020	Dopo 1 anno dal pensionamento
2021	Nessun supplemento

##### La pensione modulare

Costituisce una quota di pensione aggiunta al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo.

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.

Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale.

L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è **stabilita in percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef** entro il tetto:

- regime obbligatorio = 1 %
- regime volontario = ulteriore dall'1 % al 9 %.

Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base.

## 2. La pensione di anzianità

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono **gradualmente aumentati** da 57 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione.

<i>Anni solari pensionamento</i>	<i>Età minima</i>	<i>Anzianità minima</i>
2012 -2013	58	36
2014 - 2015	59	37
2016 - 2017	60	38
2018 - 2019	61	39
2020	62	40

**La pensione di anzianità comporta obbligatoriamente la cancellazione da ogni Albo.**

## 3 - I coefficienti di calcolo delle pensioni

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione:

<i>Scaglione di reddito</i>	<i>Coefficienti vigenti</i>	<i>Nuovi coefficienti</i>
€ 0 - € 42.550	1,75 %	1,50 %
€ 42.550 - € 64.000	1,50 %	1,50 %
€ 64.000 - € 74.500	1,30 %	1,20 %
€ 74.500 - € 85.250	1,15 %	1,20 %

## 4 – Le nuove aliquote previste

### A - Contributo soggettivo

L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell'iscritto passa dal 12% al **13% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef**, entro il tetto e resta al **3% oltre il tetto**.

L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei **pensionati di vecchiaia** iscritti agli albi, dall'anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al **5% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef**, entro il tetto e resta al **3% oltre il tetto**.

### B - Contributo modulare

L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:

- regime obbligatorio = 1 %
- regime volontario = ulteriore dall'1 % al 9 %.

### **C - Contributo integrativo**

L'aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al **4% del volume d'affari dichiarato ai fini Iva**, per un periodo temporale limitato.

Le aliquote su indicate dovranno essere calcolate sul reddito del 2010 con il Modello 5 da inviare nel giugno-luglio 2011.

### **5 - Le agevolazioni per i giovani iscritti**

Sono stati **aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa** per i quali i **giovani iscritti** sono tenuti al pagamento del **contributo soggettivo minimo ridotto alla metà**.

Sono stati aumentati **da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa** per i quali i **giovani iscritti** sono **esonerati** dal pagamento del **contributo minimo integrativo**. **Resta l'obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.**

### **Tabella riepilogativa**

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31/12/2009 determinerà: dal 1° gennaio 2010 aumento della aliquota dal 2% al 4% sulle fatture emesse. Contributi dovuti alla Cassa sul reddito 2010 da quantificare e pagare con il Modello 5 del 2011.

Contributo soggettivo	13%
Contributo obbligatorio modulare	1%
Contributo integrativo	4%